

## **TI\_GERICHTE INC.2002.41302 vom 18. November 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-11-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_INC.2002.41302](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2002.41302)

FR: TI\_GERICHTE INC.2002.41302 du 18 novembre 2002

IT: TI\_GERICHTE INC.2002.41302 del 18 novembre 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 23**

settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpeabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione ed il pericolo di recidiva, circostanze che vanno approfondite con maggior rigore, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss), anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringendo la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128) e nel rispetto della proporzionalità; - senza necessità di soffermarsi sul reato di pornografia, qui assolutamente non determinante (tanto da neppure essere evocato nel preavviso negativo), è pacifica la commissione da parte di \_\_\_\_\_ di un reato contro la vita e l'integrità di una persona, rimandando al giudizio di merito la sua esatta qualifica e l'apprezzamento soggettivo: resta in ogni modo la gravità del colpo inferto al collo della vittima, con possibilità di danno estremo; - particolari necessità istruttorie sono meno che evidenti, par l'avvenuta definizione dell'assetto probatorio con la consegna del rapporto di polizia giudiziaria dell'8 ottobre 2002 (doc. 74 dell'inc. MP): infatti la completazione della perizia psichiatrica e di test connessi non vuole obbligatoriamente privazione della libertà, ritenuta la disponibilità dell'accusato ora di sottoporsi agli incumbenti dei periti incaricati (avendo già incontrato il perito dott. \_\_\_\_\_ almeno tre volte: verbale dinnanzi alla Procuratrice pubblica del 17 ottobre 2002, pag. 1, contrariamente quindi a quanto sostenuto nelle osservazioni al preavviso negativo) e l'assenza di possibilità in tale ambito di inquinamento della prova; - rimane da esaminare il presupposto del pericolo di recidiva, richiamando come lo stesso debba essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell'insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell'accusato, il suo comportamento durante l'istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (LUVINI, loc. cit., pag. 294; Gérard PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, n. 1186/7); - valutando le pretese responsabilità di \_\_\_\_\_ sul ritardo dell'avvio degli esami peritali siccome frutto di un malinteso connesso con l'aspirazione dell'accusato di ritrovarsi in una situazione carceraria più consona (egli venne trasferito al Penitenziario cantonale solo il 10 settembre 2002), si deve constatare che egli ha pure incontrato il perito incaricato dott.

\_\_\_\_\_, che ha condensato i suoi primi accertamenti nel rapporto 17 novembre 2002, il quale, se da un lato fa stato " di un vissuto traumatico in un soggetto che è stato esposto alle condizioni psicosociali stressanti, ora in via di elaborazione cognitiva abbastanza adeguata e con un atteggiamento ragionevole nei confronti della condizione attuale ", dall'altro sottolinea la permanenza di " alcuni elementi inquietanti " e cioè la presenza di " segni di situazioni stressanti con notevole aggressività e difficoltà nel controllo degli impulsi di fronte alla provocazione ", senza possibilità quindi di " escludere con certezza un certo rischio di auto od eteroaggressività, particolarmente come risposta alla provocazione " (l'accusato avendo affermato " di non nutrire sentimenti di odio " nei confronti di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_, ma altresì che " un giorno anche loro, secondo le leggi della "contabilità" dovranno, in qualche modo, pagare per tutto il male che hanno seminato ", quand'anche " senza alcuna azione da parte del periziato "); - data la ristrettezza dei tempi non è possibile sottoporre alla difesa quel parere, che in ogni modo presentemente rende sufficientemente verosimile un pericolo di reiterazione, quale reazione a corto circuito in caso di incontro anche solo fortuito con \_\_\_\_\_ o con \_\_\_\_\_; - l'istanza è conseguentemente respinta con la presente decisione esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP). visti i citati articoli di legge, decide: 1. L'istanza è respinta. 2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall'intimazione. 4. Intimazione: - avv. \_\_\_\_\_ per sé e per \_\_\_\_\_ (con fotocopia del rapporto 17 novembre 2002 del dott. \_\_\_\_\_; - Procuratrice pubblica avv. \_\_\_\_\_, sede (con copia delle osservazioni dell'accusato e con l'inc. MP \_\_\_\_\_/2002 di ritorno). giudice \_\_\_\_\_

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.